



SOMMARIO



“NOVITÀ ATECO 2022. LE RIPERCUSSIONI SUL REGISTRO IMPRESE”. Un webinar organizzato da Infocamere ha posto l’accento su alcuni aspetti che le imprese non devono sottovalutare. Invio delle slides.



“DECRETO AIUTI 2022”: la mappa delle novità per le imprese a seguito della pubblicazione del D.L. n. 50/2022 in Gazzetta Ufficiale del 17 Maggio 2022.



IL NOSTRO PROSSIMO APPUNTAMENTO



Crescere Insieme.

Noi abbiamo fatto così...

Save the Date!

“Dal salotto del marketing alla tavola: insieme e in presenza per parlare di strategie di marketing e aziende.”

WeDoLab e Ati Mariani ci raccontano il percorso virtuoso fatto insieme.

Lunedì 6 Giugno 2022 - ore 19.00

Cesena, Ristorante Le Scuderie, Via Ambrosini 300



“NOVITÀ ATECO 2022. LE RIPERCUSSIONI SUL REGISTRO IMPRESE”. UN WEBINAR ORGANIZZATO DA INFOCAMERE HA POSTO L’ACCENTO SU ALCUNI ASPETTI CHE LE IMPRESE NON DEVONO SOTTOVALUTARE. INVIO DELLE SLIDES.

Il punto

Con nostra Newsletter n.07 dello scorso 9 Maggio, alla cui lettura vi rinviamo per approfondimenti, vi avevamo aggiornati sulla nuova classificazione ATECO 2007/Aggiornamento 2022, a seguito dell’integrazione di nuove attività economiche in base alle rilevazioni ISTAT e alla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della risoluzione n.20 del 4 maggio 2022, con cui sono state adeguate le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici.

Un webinar organizzato da Infocamere ha posto l’accento su alcuni aspetti che qui puntualizziamo.



Webinar del 18 maggio 2022

Lo scorso 18 maggio, Infocamere ha organizzato il webinar informativo **“Novità ATECO 2022. Le ripercussioni sul Registro Imprese”**, per fornire chiarimenti sulle categorie interessate alla modifica automatica del codice e per sollecitare le imprese a verificarne comunque la correttezza.

Le imprese a cui il codice è stato modificato “d’ufficio” hanno ricevuto apposite comunicazioni via PEC; tuttavia, l’invito è quello di verificare che tutto sia andato a buon fine, perché l’eventuale onere di rettifica, in caso di discrepanze, grava sull’impresa.

A chi non fosse stato destinatario della PEC di avviso di modifica automatica, viene comunque consigliato di controllare il proprio codice primario e/o quelli secondari, perché potrebbe essere utile o necessario riclassificarsi.

Occorre infine ricordare che **eventuali modifiche ATECO effettuate presso il Registro Imprese devono essere obbligatoriamente comunicate anche all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni** dalla variazione dell’attività, in quanto non vengono automaticamente acquisite.

→ Ricordiamo che se un’azienda svolge diverse attività, avrà un **Codice ATECO primario**, relativo all’attività prevalente svolta e poi **uno o più Codici ATECO secondari**, in base alle altre attività svolte. Sovente le aziende sottovalutano i Codici ATECO secondari, che invece sono importanti, poiché la classificazione di attività, ancorché non prevalenti, può comunque consentire l’accesso a bandi, agevolazioni o premialità.

Il Codice Ateco è verificabile sulla visura Registro Imprese, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell’imprenditore.

Ritenendo di fare cosa utile e gradita, alleghiamo le slide del webinar di cui sopra, dove troverete riassunte le informazioni fornite in quella sede.

Per eventuali ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito: <https://ateco.infocamere.it/agg2022> dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie a gestire il cambiamento oppure contattare la Camera di Commercio di riferimento territoriale.



“DECRETO AIUTI 2022”: la mappa delle principali novità per le imprese a seguito della pubblicazione del D.L. n. 50/2022 in Gazzetta Ufficiale del 17 Maggio 2022.

Il punto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*”.

Con questo decreto, il Governo ha introdotto un nuovo pacchetto di aiuti contro i rincari di bollette, carburanti ed energia, crisi innescate dal conflitto russo-ucraino, nonché agevolazioni per imprese e famiglie e per spingere anche sulla produzione di energie rinnovabili.

Il decreto è in vigore dal 18 maggio ed ora è passato alle Camere per la sua conversione in legge, per cui eventuali modifiche sono ancora possibili.

Di seguito una breve disamina delle principali misure, in attesa di maggiori dettagli che saranno resi noti con la pubblicazione dei provvedimenti attuativi.



Misure in materia di energia

1. Misure in materia di energia, per ridurre il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale.

→ 1.1. RAFFORZAMENTO CREDITI DI IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS

Vengono potenziati diversi crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale:

Le novità in particolare riguardano:

▪ **Credito di imposta per imprese non energivore di cui all'art. 3, D.L.n. 21/2022.**

Il beneficio può essere fruito da imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica **di potenza pari o superiore a 16,5 kW** ed è riconosciuto sulle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

Con tale disposizione, l'aliquota, precedentemente fissata dal D.L. 21/2022 al 12%, viene aumentata al 15%.

▪ **Credito di imposta per imprese non gasivore di cui all'art. 4 del D.L.n. 21/2022.**

Il beneficio è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Con tale disposizione, l'aliquota, precedentemente prevista dal D.L. n. 21/2022 nella misura del 20%, viene aumentata al 25%.

▪ **Credito di imposta per imprese gasivore di cui all'art. 5, D.L. n. 17/2022 (convertito in Legge n. 34/2022).**

Il credito di imposta è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

Con tale disposizione, l'aliquota, inizialmente pari al 15% e fissata, da ultimo, dall'art. 5, c. 2, D.L. n. 21/2022, nella misura del 20%, viene ulteriormente incrementata al 25%.

→ **1.2. CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE GASIVORE - PRIMO TRIMESTRE 2022**

A favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, all'articolo 4 è prevista la concessione di **un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

→ **Il credito d'imposta è:**

- **utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022;**
- **non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;**
- **non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;**
- **è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
- **è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

→ **1.3. SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DA RINNOVABILI**
Dopo il D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), il DL. 50/2022 prevede ulteriori semplificazioni per le rinnovabili.

In particolare:

- **viene allargato il novero delle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**, individuate dal c. 8, D.Lgs. n. 199/2021 ed integrate dal D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022). La disposizione, in particolare, aggiunge tra le aree idonee quelle non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici (articolo 6, comma 1, lettera a);
- **vengono semplificate le procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee**. Nello specifico, si prevede che le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee, dettata dall'articolo art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 199/2021, si applichi anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili (articolo 6, comma 1, lettera b);
- **viene disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili** di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA.

→ **1.4. INCREMENTO DELLE RINNOVABILI PER IL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO E AGROINDUSTRIALE, NOVITÀ PER LE IMPRESE.**

Con le nuove norme, si prevede che nell'applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, **alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica**, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

Misure a sostegno della liquidità delle imprese

La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica, per assicurare liquidità alle aziende colpite dalla crisi ucraina, fornire garanzie e fronteggiare il rincaro delle materie prime.

→ **2.1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DANNEGGIATE**

Vengono stanziati risorse per nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, che sono a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale verosimilmente le darà in gestione ad una o più aziende partecipate.

I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.

Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:

- aver subito, nell'ultimo trimestre precedente l'entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);
- aver subito nel corso del trimestre antecedente l'entrata in vigore del decreto legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L'importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre precedente l'entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:

- ⇒ **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- ⇒ **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.

Nel caso in cui le risorse stanziati non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.

N.B. È demandato ad un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di prossima emanazione, la definizione delle modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

→ **2.2. GARANZIE SACE IN REGIME DI *TEMPORARY FRAMEWORK***

Al fine di consentire alle imprese italiane di sopperire alle esigenze di liquidità dovute alle conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto russo-ucraino, dalle sanzioni adottate dall'Unione Europea e dai partner internazionali nei confronti di Russia e Bielorussia, nonché dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, **fino al 31 Dicembre 2022, SACE è autorizzata a concedere garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese**, inclusa l'apertura di credito documentario finalizzato a supportare le importazioni nel nostro Paese di materie prime o laddove la catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla guerra in corso.

Le garanzie saranno rilasciate per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi) e di importo non superiore al maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve essere considerato il fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.

La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere:

- ***costi del personale;***
- ***canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda;***
- ***investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzate in Italia e le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.***

Il valore della garanzia varia in base al numero dei dipendenti e al volume di fatturato:

- **per le imprese fino a 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro**, la garanzia copre il **90%** del finanziamento;
- **per le imprese con più di 5.000 dipendenti o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro**, la garanzia copre l'**80%** del finanziamento;
- **per le imprese con più di 5.000 dipendenti o con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro**, la garanzia copre il **70%** del finanziamento.

Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è:

- **per piccole e medie imprese:** 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- **per le imprese di grandi dimensioni:** 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Per i finanziamenti fino a 8 anni, il costo sarà determinato in conformità alla decisione della Commissione Europea, alla cui approvazione è subordinata l'efficacia della garanzia di cui sopra.

→ 2.3. FONDO GARANZIA PMI

Sempre in materia di esigenze di liquidità delle imprese dovute alle conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto russo-ucraino, dalle sanzioni adottate dall'Unione Europea e dai partner internazionali nei confronti di Russia e Bielorussia, nonché dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa è previsto anche il **potenziamento** dell'intervento del **Fondo di Garanzia PMI**.

In particolare, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2022 che siano finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione e del consumo di energia, **la garanzia del Fondo PMI può arrivare al 90%**.

La garanzia è concessa:

- **entro il limite di 5 milioni di euro**, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
- **a titolo gratuito**, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell'allegato I del *Temporary Framework* crisi russo-ucraina.

→ 2.4. GARANZIA SACE A CONDIZIONI DI MERCATO

Viene declinata anche la disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato.

La garanzia, **della durata massima di 20 anni**, può essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi la locazione finanziaria, il rilascio di fidejussioni, l'apertura di credito documentario, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma).

La copertura è pari al 70% dell'importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

Per l'effettiva operatività occorre attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.

3. Misure per la produttività delle imprese e potenziamento degli investimenti.

Incrementati i crediti d'imposta Beni Immateriali 4.0 e Formazione 4.0, misure a favore delle imprese esportatrici con rifinanziamento Simest, caro materie prime per OO.PP., semplificazioni per investimenti strategici e attrazione investimenti.

→ 3.1. PASSA DAL 20 AL 50% IL CREDITO DI IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0

Viene rafforzato il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, **compresi nell'allegato B alla legge n. 232/2016**, che siano effettuati **a decorrere dal 1° Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022** (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 Dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal fornitore e sia stato pagato **un acconto pari ad almeno il 20% del prezzo di acquisto**).

Tale misura, prevista dall'art. 1, c. 1058, Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020), per gli investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 Giugno 2023, se prenotati nel 2022), **viene incrementata dal 20% al 50%**.

→ 3.2. CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Il "Decreto Aiuti" è stato pubblicato il 17.05.2022 e questa data fa da spartiacque anche per la disciplina del Credito d'Imposta Formazione 4.0, che è stata così riformata;

- **per i progetti avviati prima del 17/05/22** restano in vigore le "vecchie norme" e solo se la formazione è erogata da "soggetti qualificati" (che saranno definiti dal decreto attuativo che dovrebbe essere pubblicato dal MISE entro 30 gg.) si avrà diritto **al 70% di credito d'imposta** (anziché il 50%) **se micro-piccola impresa e al 50%** (anziché il 40%) **se media impresa; inoltre** i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze dovranno essere certificate secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto di prossima pubblicazione;
- **per i progetti avviati dopo il 17/05/22**, se i formatori non saranno qualificati e le competenze non saranno certificate, il credito d'imposta **scenderà al 40% per le micro-piccole imprese e al 35% per le medie imprese.**

→ 3.3. MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI

Viene prevista la possibilità di concedere finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/1981 per l'internazionalizzazione (gestito da Simest), per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Una quota dell'intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto.

La misura, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, si applica **fino al 31 dicembre 2022**, secondo condizioni e modalità che saranno deliberate Comitato Agevolazioni di Simest, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.

→ **3.4. CARO MATERIE PRIME PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

Per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, vengono stanziati complessivamente 10,05 miliardi di euro per il periodo 2022/2026 per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione a nuove gare.

Viene poi previsto che le Regioni, in deroga alle norme che prevedono l'aggiornamento annuale dei prezzi, entro il 31 luglio 2022 e limitatamente all'anno 2022, provvedano ad un aggiornamento straordinario dei prezzi vigenti.

In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi saranno aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

I prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cesseranno poi di avere validità entro il 31 Dicembre 2022 e potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 solo in via transitoria, per i progetti approvati entro tale data.

Nelle more dell'aggiornamento dei prezzi regionali, le stazioni appaltanti determineranno il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementando del 20% i valori dei prezzi regionali aggiornati alla data del 31 Dicembre 2021.

→ **3.5. FAST TRACK PER INVESTIMENTI STRATEGICI OLTRE I 50 mln. DI VALORE**

Vengono introdotte procedure amministrative semplificate per l'adozione di investimenti di rilievo strategico per il sistema produttivo nazionale, che siano di valore superiore ai 50 milioni di euro.

Tali procedure consentiranno al MISE di procedere anche in sostituzione dell'amministrazione proponente e di adottare ogni atto ritenuto necessario alla realizzazione dell'investimento, in caso di inerzia o ritardo, previa assegnazione del termine di 30 gg. per fornire soluzioni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è dunque autorizzato ad esercitare i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio atto a farsene carico, oppure, in alternativa, a nominare uno o più commissari ad acta, ai quali attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

→ **3.6. ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI**

Sono stati stanziati 5 milioni di euro all'anno per favorire l'attrazione di investimenti esteri e la rilocalizzazione delle imprese (reshoring) in Italia e in Europa, prevedendo anche la creazione di sportelli unici che accompagnino e supportino gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento.

<p>Misure in materia di lavoro e politiche sociali</p> <p>→</p> <p>→</p>	<p>4. Misure in materia di lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini. Una tantum di 200 € in busta paga, bonus trasporti e fondo affitti.</p> <hr/> <p>4.1. BONUS UNA TANTUM DI 200 €</p> <p>E' stato istituito un bonus di 200 euro, erogato una tantum per contribuire alle difficoltà connesse al caro vita. Destinatari ne sono i pensionati e lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 35.000 euro, i disoccupati, i soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, i lavoratori stagionali e lavoratori domestici, lavoratori autonomi e professionisti. Le modalità di concessione dell'aiuto saranno definite con apposito decreto ministeriale.</p> <p>4.2. BONUS TRASPORTI</p> <p>E' previsto un bonus per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Avranno diritto al buono, che sarà nominativo e non cedibile, le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. Il buono, utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare l'importo di 60 euro. Anche in questo caso, è demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro il compito di definire le modalità operative.</p> <p>4.3 FONDO AFFITTI</p> <p>E' stato incrementato di 100 milioni di euro il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998 (c.d. Fondo affitti).</p>
	<p>Per informazioni si prega di contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della Newsletter o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>